



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero **9** del **25-02-2020**

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 7/2020 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza contingibile e urgente n.7 del 24 febbraio 2020;

Vista la nota prot. n. 87953 in data 24 febbraio 2020 della Regione Veneto ad oggetto: “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”, pervenuta al protocollo comunale in data odierna, successivamente all’adozione della predetta ordinanza sindacale n. 7/2020 sopra richiamata;

Ritenuto di rettificare in parte la suddetta Ordinanza sindacale n.7/2020, al fine di uniformarsi a quanto indicato dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale – dott. Domenico Mantoan - della Regione Veneto;

Visto l’articolo 32 della Costituzione;

Visto l’articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL;

RETTIFICA

La precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 24 febbraio 2020, come segue:

ORDINA

da **mercoledì 26 febbraio 2020 a domenica 1° marzo 2020 compreso**, salvo ulteriori e/o diverse disposizioni, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa e nella precedente propria ordinanza sopra citata che si richiama integralmente per quanto non modificata dalla presente:

- **la chiusura** della biblioteca, e dell’università popolare;

- **la sospensione:**

1. di tutte le manifestazioni e iniziative, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc.. ivi comprese le discoteche e le sale da ballo;
2. di tutte le celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei matrimoni e funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali, salvo diverse e ulteriori disposizioni da parte della Diocesi;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmesso in copia a:

- Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo
- ULSS5 Polesana
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Polizia Locale

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del C.P.

Il Sindaco
F.to Petrella Luigi